

COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO) tel. 0113989203 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	. 3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti	3
Articolo 3 - Presupposti del tributo e soggetto attivo e passivo	3
Articolo 4 - Determinazione della TARI	
Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici	4
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	
Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	8
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE	10
Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	
Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali	
CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI	12
Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tute	la,
protezione e igiene dell'ambiente	12
Articolo 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	
possesso, dell'occupazione o detenzione	12
Articolo 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione	dei
rifiuti assimilati	
Articolo 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature	
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI	-
ESENZIONI	16
Articolo 13 - Riduzioni	
Articolo 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo	17
CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI	18
Articolo 15 - Riscossione	18
Articolo 16 – Dilazioni di pagamento	
Articolo 17 - Funzionario responsabile	
Articolo 18 - Controlli	
Articolo 19 – Accertamenti	
Articolo 20 - Riscossione coattiva	
Articolo 21 - Contenzioso	
Articolo 22 - Sanzioni e interessi	
Articolo 23 - Rimborsi	
Articolo 24 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle band	
dati	
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Articolo 25 - Norme finali	
Articolo 26- Entrata in vigore	
ALLEGATO 1	
ALLEGATO 2	28
ALLEGATO 3	30



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
- 2. Il Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27.12.2013, n.147, in quanto applicabili, e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Articolo 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune.

Articolo 3 - Presupposti del tributo e soggetto attivo e passivo

- 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- 2. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, affida l'accertamento e la riscossione al COVAR 14 in qualità di soggetto al quale risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
- 3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali a uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
- 6. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo, calcolato sulla base dell'effettivo utilizzo dello stesso, è dovuto soltanto dal possessore dei



locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

- 8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Determinazione della TARI

- 1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse generale", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
- 2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
- 3. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.4.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile e articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- 4. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 5. Le tariffe della TARI sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate e in vigore.
- 6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del tributo.

Articolo 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di



- attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri e pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri 1,5, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale;
 - d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione percentuale nella misura di cui alla tabella dell'Allegato 3 esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e rifiuti speciali non assimilati;
 - e) nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 649 della Legge n. 147/2013, non sono sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non assimilabili agli urbani ed eccedenti i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri di cui all'articolo 198, comma 2, lett. g), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.



- 4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - c) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - e) balconi, terrazze e porticati;
 - f) i solai e i sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
 - g) i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
 - h) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
 - i) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 5. Le circostanze di cui al comma 4 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 6. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
- 7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata



secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998, n. 138.



CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Articolo 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici.
- 3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:
 - a. i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
 - b. i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
 - c. il componente il nucleo familiare e un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo, che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - d. i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
 - e. i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi nel corso dello stesso anno solare.
- 4. Nel caso di soggetti al di fuori di quelli risultanti dagli elenchi anagrafici, dimoranti per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi presso un nucleo familiare, è fatto obbligo al titolare dell'obbligazione tributaria di segnalare tali soggetti al fine dell'inserimento degli stessi nella sola parte variabile del tributo.
- 5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 6. Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non ivi residenti si applica il medesimo schema di tassazione delle utenze residenti, utilizzando per la classificazione il numero di occupanti indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 10. In mancanza di diversa indicazione si assume un nucleo di 3 componenti, salva la possibilità di accertamento.
- 7. Lo stesso metodo si applica alle abitazioni occupate temporaneamente da personale dipendente da aziende, ditte, enti, ecc., nel caso in cui il personale non abbia eletto residenza o stabile dimora nell'immobile. Il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell'immobile.



- 8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
- 9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1). L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche è acquisito dal soggetto gestore, il quale provvederà a imputarlo quale abbattimento del costo unitario del servizio.
- 10. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.



CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

- 1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali e aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
- 2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4.11.2005, n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente.
- 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
- 5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
- 6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascun utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.2.2008, n. 31, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.



- 2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui all'articolo 10.
- 3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.



CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- 1. Sulla TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
- 2. Tale tributo è calcolato sull'importo del tributo nella misura percentuale deliberata dalla Provincia e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla Provincia e vengono riversate, dal Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.

Articolo 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

- 1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti, devono presentarne apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita I.V.A.:
 - c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuto e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
 - f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 5 del presente Regolamento;



- j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
- n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- 3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
- 5. La variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta l'obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini previsti al comma 1.
- 6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro i termini di cui al comma 1.
- 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
- 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al comma 2 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- 11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione che, nel caso di trasmissione via posta, si considera



- presentata nel giorno indicato nel timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- 12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
- 13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 15. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.

Articolo 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

- 1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 30%.
- 4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo 7, comma 2.
- 5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato al Comune.
- 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.



- 8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
- 9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza comunicano al soggetto gestore tutte le concessione rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature

- 1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
- 2. Il corrispettivo per il servizio di cui al comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.



CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Articolo 13 - Riduzioni

- 1. Il tributo è ridotto del 35% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica e anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
- 2. La riduzione del tributo di cui al comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
- 3. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
- 4. Solo per la particolare tipologia di utenze domestiche individuate nel comma 3, il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile.
- 5. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della Legge n. 147/2013, il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti o iscritti all'A.I.R.E del Comune, che abbiano dimora all'estero o in altro Comune italiano per più di 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
- 6. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente di cui al comma 659 della Legge n. 147/2013.
- 7. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
 - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;



- 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti,
- 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti,

- 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'articolo 7, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata della documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo

- 1. Il Comune, con la deliberazione di approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale, specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
- 2. Qualora il Comune intenda demandare la gestione delle agevolazioni, dei contributi e delle esenzioni di cui al presente articolo al soggetto gestore, dovrà predisporre gli elenchi nel formato convenuto e trasmetterli al soggetto gestore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza.



CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Articolo 15 - Riscossione

- 1. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, affida la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al soggetto al quale risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. 9.7.1987, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

- a. viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;
- b. ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, agli stessi verrà fatto pervenire apposito prospetto riassuntivo.
- 3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- 4. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell'avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
- 5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
- 6. Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 27.12.2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a Euro 10, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni e interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'articolo 11.



- 8. Il contribuente è comunque tenuto a versare la TARI entro la scadenza delle rate disposte dal Comune o in carenza dalla normativa statale. Il mancato pervenimento del modello di versamento precompilato non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia all'imposizione tributaria da parte del Comune. Il modello di versamento precompilato deriva dai dati comunicati con la dichiarazione di cui all'articolo 10; di conseguenza l'invio di una comunicazione in tutto o in parte non corretta o il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 10.
- 9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, sono conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 16 - Dilazioni di pagamento

- 1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica.
- 2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiori a Euro 200,00 lordi per le utenze domestiche e a Euro 500,00 per quelle non domestiche.

3. Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è riferito all'importo del debito:

Importo del tributo (inter	Numero rate	
Euro 200,00/Euro 500,00*	Euro 1.000,00	n. 4 rate
Euro 1.000,01	Euro 2.000,00	n. 8 rate
Euro 2.000,01	Euro 3.500,00	n. 12 rate
Euro 3.500,01	Euro 5.000,00	n. 15 rate
oltre Euro 5.000	n. 24 rate	

*ai sensi del comma 2, con distinzione tra utenza domestica e non domestica.

Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità momentanea a far fronte al pagamento delle rate come sopra individuate, sarà possibile un'ulteriore dilazione di massimo 12 rate mensili.

4. L'istanza di dilazione è presentata al soggetto gestore, che ne cura l'istruttoria, prima della scadenza dei termini di pagamento allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio. La dilazione è concessa dal funzionario responsabile tenuto conto dell'esito dell'istruttoria di cui al periodo precedente.



- 5. L'accoglimento dell'istanza di dilazione è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente, a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
- 6. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a Euro 100,00 lordi.
- 7. Il mancato pagamento di tre rate senza richiesta di ulteriore dilazione o dopo che sia stata concessa l'ulteriore rateizzazione, comporterà la revoca della rateizzazione e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

Articolo 17 - Funzionario responsabile

- 1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento e di riscossione coattiva, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le attribuzioni del funzionario responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura cui è affidata la funzione.
- 3. È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla giurisdizione tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.

Articolo 18 - Controlli

- 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche e i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci e opportune, compresi, a titolo esemplificativo:



- a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento (come espressamente individuato dalla norma) a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà e al centro commerciale integrato.

con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione, fermo il controllo da parte del funzionario responsabile.

Articolo 19 - Accertamenti

- 1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27.12.2006, n. 296.
- 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma 1, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
- 3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della Legge n. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - del tributo applicato e relativa deliberazione.
- 4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;



- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
- 5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, dandone comunicazione all'interessato.
- 6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali, delle spese di notifica e delle sanzioni di cui all'articolo 22.
- 7. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 16, in quanto compatibile.

Articolo 20 - Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
- 2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al R.D. 10.4.1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, n. 602, in quanto compatibili.
- 3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:
 - a. gli interessi di mora nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale;
 - b. le spese per la produzione degli atti inviati nella misura della ripetibilità delle spese di notifica effettuata tramite servizio postale;
 - c. le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari e procedure immobiliari) non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21.11.2000).
- 4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 16, in quanto compatibile.
- 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
- 6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.
- 7. Non si procede all'attivazione di misure cautelari o esecutive nel caso in cui, a seguito di istruttoria effettuata sulla base delle informazioni e degli strumenti in possesso del Comune, non si rilevino beni aggredibili.



Articolo 21 - Contenzioso

- 1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'articolo 19 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 546/1992, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 18.

Articolo 22 - Sanzioni e interessi

- 1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge n. 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 della Legge n. 147/2013.
- 2. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Articolo 23 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
- 3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
- 4. Il Comune provvede all'emissione degli assegni di traenza sulla base dell'elenco che periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.



Articolo 24 - Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati

- 1. Con cadenza periodica, il Comune trasmette al soggetto gestore la rendicontazione dei pagamenti nel formato, con le modalità e secondo il tracciato convenuti.
- 2. Gli uffici dell'anagrafe della popolazione provvedono mensilmente a fornire al soggetto gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione dei tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
- 3. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell'ambito della corretta gestione del tributo, il Comune, attraverso il funzionario responsabile, assicurano al soggetto gestore l'accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.



CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge n. 296/2006. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Articolo 26- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2014.



ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE: CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE		
1	Nucleo familiare con 1 componente		
2	Nucleo familiare con 2 componenti		
3	Nucleo familiare con 3 componenti		
4	Nucleo familiare con 4 componenti		
5	Nucleo familiare con 5 componenti		
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti		

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TFdom(n, s) = QUFdom \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUFdom = \frac{CFTdom}{\Sigma_n S tot (n) \cdot Ka (n)}$$

TFdom: quota fissa (Euro) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (Euro/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TVdom = QUVdom \cdot Kb(n) \cdot CUdom$$

TVdom: quota variabile (Euro) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche



in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUVdom = \frac{QTOTdom}{\sum_{n} N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (Eurokg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CUdom = \frac{CVTdom}{QTOTdom}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche



ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE: CLASSIFICAZIONE

	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE				
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto				
2	Cinematografi e teatri				
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta				
4	4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi				
5	5 Stabilimenti balneari				
6	Esposizioni, autosaloni				
7	Alberghi con ristorante				
8	8 Alberghi senza ristorante				
9	9 Case di cura e di riposo				
10	Ospedali				
	11 Uffici, agenzie, studi professionali				
	Banche ed istituti di credito				
	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri				
	14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze				
	15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e				
	16 Banchi di mercato beni durevoli				
	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista				
	18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti				
	19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto				
	20 Attività industriali con capannoni di produzione				
	Attività artigianali di produzione beni specifici				
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub				
	Mense, birrerie, amburgherie				
	Bar, caffè, pasticcerie				
	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi				
	Plurilicenze alimentari e/o miste				
	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio				
	Ipermercati di generi misti				
29	Banchi di mercato generi alimentari				
30	Discoteche, night club				



CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (Euro/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

TFndom
$$(ap, Sap) = QUFndom \cdot Sap (ap) \cdot x Kc (ap)$$

QUFndom =
$$\frac{\text{CFTndom}}{\Sigma_{ap} \text{ S tot } (ap) \cdot \text{ Kc } (ap)}$$

TFndom: quota fissa (Euro) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (Euro/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

 S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TVndom(ap, Sap) = (CUndom \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile (Euro) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (Euro/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche **QTOTndom**: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.



ALLEGATO 3

RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, LETT. D

CATEGORIA	RIDUZIONE PERCENTUALE
11	35%
17	25%
18	35%
19	45%
20	45%
21	45%